

PPWD: Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/CE), spiegato

La direttiva ha introdotto le prime regole UE per tutti gli imballaggi: requisiti essenziali, limiti per i metalli pesanti, obiettivi di riciclaggio e responsabilità dei produttori. Dal 12 agosto 2026 è abrogata dal regolamento (UE) 2025/40; restano in vigore solo le disposizioni su marcatura, minimizzazione e comunicazione dei dati, fino al 2028 o al 2029.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 94/62/CE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	31 dicembre 1994	Si applica dal	30 giugno 1996
Modificato da	Direttiva (UE) 2018/852, Direttiva (UE) 2015/720, Direttiva 2013/2/UE della Commissione, Regolamento (CE) n. 219/2009, Direttiva 2005/20/CE, Direttiva 2004/12/CE, Regolamento (CE) n. 1882/2003	Applicato da	La direttiva era rivolta agli Stati membri e veniva fatta rispettare soltanto attraverso la loro normativa di recepimento; non contiene alcun articolo sulle sanzioni.
CELEX	31994L0062		

Date principali

20 dicembre 1994	Adozione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che abroga dalla data di recepimento la direttiva 85/339/CEE del Consiglio concernente gli imballaggi per liquidi destinati all'alimentazione umana	title and Art. 23
31 dicembre 1994	Entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella GU L 365 del 31 dicembre 1994	Art. 24; OJ reference
30 giugno 1996	Termine per gli Stati membri per mettere in vigore le norme di recepimento; gli imballaggi fabbricati prima del 31 dicembre 1994 e conformi alla legislazione nazionale esistente potevano ancora essere immessi sul mercato per cinque anni dall'entrata in vigore	Art. 22(1), (4) and (5)
31 dicembre 1997	Tre anni dopo l'entrata in vigore: gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se rispettano tutti i requisiti essenziali dell'allegato II in materia di minimizzazione, riutilizzo e recuperabilità	Art. 9(1) and Annex II
30 giugno 2001	Scattano i primi obiettivi: dal 50 al 65 % dei rifiuti di imballaggio recuperato o incenerito con recupero di energia e dal 25 al 45 % riciclato, con almeno il 15 % per ciascun materiale; il limite per i metalli pesanti raggiunge il valore finale di 100 ppm per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, cinque anni dopo la data di recepimento	Art. 6(1) points (a) and (c), and Art. 11(1)
18 febbraio 2004	Entra in vigore la direttiva 2004/12/CE: aggiunge alla definizione di imballaggio i tre criteri e l'elenco di esempi illustrativi dell'allegato I e fissa gli obiettivi di recupero e riciclaggio per il 2008, con recepimento entro il 18 agosto 2005	Art. 1, Art. 2 and Art. 3
5 aprile 2005	Entra in vigore la direttiva 2005/20/CE, che consente ai dieci Stati membri aderenti nel 2004 di rinviare gli obiettivi del 2008 a date comprese tra il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2015, con recepimento entro il 9 settembre 2006	Art. 1, Art. 2 and Art. 3
31 dicembre 2008	Si applicano gli obiettivi del 2008: almeno il 60 % dei rifiuti di imballaggio recuperato o incenerito con recupero di energia, dal 55 all'80 % riciclato e, per materiale, il 60 % per il vetro, il 60 % per la carta e il cartone, il 50 % per i metalli, il 22,5 % per la plastica contando solo il materiale riciclato in plastica e il 15 % per il legno	Art. 6(1) points (b), (d) and (e)
28 febbraio 2013	Entra in vigore la direttiva 2013/2/UE della Commissione, che sostituisce l'allegato I, gli esempi illustrativi di ciò che è e di ciò che non è imballaggio, con recepimento entro il 30 settembre 2013	Art. 1, Art. 2 and Art. 3
26 maggio 2015	Entra in vigore la direttiva (UE) 2015/720: gli Stati membri devono ridurre il consumo di borse di plastica in	Art. 1, Art. 2 and Art. 3

materiale leggero con spessore inferiore a 50 micron a 90 per persona entro il 31 dicembre 2019 e a 40 entro il 31 dicembre 2025, oppure smettere di distribuirle gratuitamente entro il 31 dicembre 2018, con recepimento entro il 27 novembre 2016

4 luglio 2018	Entra in vigore la direttiva (UE) 2018/852 con il pacchetto sull'economia circolare: gli obiettivi di riciclaggio per il 2025 e il 2030, le regole di calcolo dell'articolo 6 bis, i regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024 e il nuovo regime di comunicazione dei dati dell'articolo 12	Art. 1 and Art. 3
5 luglio 2020	Termine per gli Stati membri per recepire la direttiva (UE) 2018/852	Art. 2(1)
31 dicembre 2024	Gli Stati membri devono aver istituito regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE	Art. 7(2)
11 febbraio 2025	Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/40, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quale atto che abroga la direttiva	Art. 71
1 ottobre 2025	Entra in vigore il decreto esecutivo danese n. 1146 del 29 settembre 2025, l'embalgebekendtgørelse, che sostituisce il decreto n. 323 del 20 marzo 2025; recepisce tuttora la direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 e parti della direttiva (UE) 2019/904	§ 121 and the EU footnote to the title
12 agosto 2026	La direttiva 94/62/CE è abrogata e si applica il regolamento (UE) 2025/40; i riferimenti alla direttiva si intendono fatti al regolamento secondo la tavola di concordanza del suo allegato XIII; quattro gruppi di disposizioni della direttiva continuano ad applicarsi per un periodo limitato	Art. 70(1), Art. 70(5) and Art. 71
12 agosto 2028	È abrogata la decisione 97/129/CE della Commissione, il sistema di numerazione e abbreviazione cui rinvia l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva	Art. 70(2)
31 dicembre 2028	Ultimo giorno di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), dell'articolo 6 bis e dell'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva, salvo che la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell'articolo 12 prosegue per un anno in più	Art. 70(1) points (c) and (d)
31 dicembre 2029	Ultimo giorno di applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva per il primo trattino del punto 1 dell'allegato II, il requisito che volume e peso dell'imballaggio siano limitati al minimo, e ultimo giorno per la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell'articolo 12; dal 1° gennaio 2030 subentra l'obbligo	Art. 70(1) points (b) and (d), and Art. 10(1)

di minimizzazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40

1 gennaio 2030

Termine del periodo in cui gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali che limitano l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli usi elencati ai punti 2 e 3 dell'allegato V del regolamento (UE) 2025/40; da tale data a queste misure nazionali si applica il suo articolo 4, paragrafo 3

Art. 70(4)

Produttore o trasformatore di imballaggi e fornitore di materiali di imballaggio

- Continuare ad applicare la marcatura per l'identificazione dei materiali. L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, è sopravvissuto all'abrogazione: l'imballaggio indica, ai fini dell'identificazione e della classificazione da parte del settore interessato, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, sull'imballaggio stesso o su un'etichetta, in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile e durevole e persistente, anche dopo l'apertura dell'imballaggio. La disposizione si applica fino a 30 mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sull'etichettatura ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, che la Commissione doveva adottare entro il 12 agosto 2026 e che il 17 settembre 2026 non era ancora stato adottato, quando sia la pagina della Commissione sull'attuazione sia il tracker di settore della normativa secondaria lo registravano come in ritardo di preparazione, sicché non è ancora fissata alcuna data di termine. Si verifichi questa data prima di fare affidamento su di essa. Art. 8(2) and (3); Art. 70(1), point (a), and Art. 12(6)
- Continuare a minimizzare volume e peso dell'imballaggio. L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, continua ad applicarsi, ma solo per il primo trattino del punto 1 dell'allegato II, il requisito che l'imballaggio sia fabbricato in modo da limitare il volume e il peso al minimo adeguato per mantenere il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il prodotto imballato e per il consumatore; la conformità alle pertinenti norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale continua a dare la presunzione di conformità. Questo ponte termina il 31 dicembre 2029, quando subentra l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40 con un proprio obbligo di minimizzazione e i criteri prestazionali dell'allegato IV. Art. 9(1) and (2) and Annex II, point 1; Art. 70(1), point (b), and Art. 10(1)
- Leggere gli altri requisiti essenziali dell'allegato II come regole del regolamento. Gli altri requisiti, ossia che l'imballaggio sia progettato, prodotto e commercializzato in modo da consentirne il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto ambientale al momento dello smaltimento, che le sostanze nocive e altre sostanze pericolose nelle emissioni, nelle ceneri o nel percolato siano ridotte al minimo, le condizioni di riutilizzabilità e le condizioni di recuperabilità per il riciclaggio dei materiali, il recupero di energia, il compostaggio e la biodegradazione, sono venuti meno il 12 agosto 2026 e sono sostituiti dagli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) 2025/40, la cui conformità si dimostra nella documentazione tecnica del suo allegato VII e in una dichiarazione di conformità UE ai sensi del suo articolo 15. Annex II, points 1 to 3; Art. 70(1), Art. 5 to Art. 11 and Art. 15
- Mantenere bassi i metalli pesanti, ma su una nuova base giuridica. L'articolo 11, paragrafo 1, che limitava la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi e nei componenti di imballaggio a 600 ppm dal 30 giugno 1998, a 250 ppm dal 30 giugno 1999 e a 100 ppm dal 30 giugno 2001, è stato abrogato il 12 agosto 2026; l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 fissa la stessa somma a 100 mg/kg ed è direttamente applicabile. Le due deroghe, la decisione 2001/171/CE della Commissione per gli imballaggi di vetro e la decisione 2009/292/CE della Commissione per le casse e i pallet di plastica in una catena chiusa e controllata, restano in vigore fino alla loro abrogazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento.
Art. 11(1) and (2); Art. 5(4), Art. 5(8), Art. 70(1) and Art. 70(3)
- Tenere il fascicolo danese sulla composizione. Chi fabbrica o importa imballaggi deve conservare le informazioni elencate nell'allegato 3 del decreto danese sugli imballaggi, compresi gli elenchi di materiali, sostanze e componenti con la loro ripartizione in peso e il contenuto di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, conservarle per cinque anni e produrle, insieme alla documentazione che la somma resta sotto il limite, su richiesta di Miljøstyrelsen; se non è soddisfatta, Miljøstyrelsen può ordinare a spese dell'operatore un'indagine presso un laboratorio accreditato. § 13, § 14, § 16 and § 17

- Tenere le registrazioni statistiche danesi. Chi esporta o importa imballaggi deve conservare per cinque anni il numero totale annuo di unità di imballaggio prodotte, esportate o importate e i materiali utilizzati, e produrli su richiesta; chi immette in circolazione imballaggi riutilizzabili deve conservare per lo stesso periodo il numero di unità, i materiali e le sostanze utilizzati, il loro peso e una descrizione generale dell'imballaggio. § 19
- Non fare più affidamento sull'articolo 12, paragrafo 6, per il flusso dei dati. La disposizione che obbligava gli Stati membri a esigere da tutti gli operatori economici la trasmissione di dati affidabili sul loro settore alle autorità competenti non rientrava tra quelle sopravvissute ed è venuta meno il 12 agosto 2026; l'obbligo equivalente è ora l'articolo 56, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, ai sensi del quale gli Stati membri esigono che gli operatori dei sistemi di riutilizzo e tutti gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi forniscano dati accurati e affidabili. Art. 12(6); Art. 70(1) and Art. 56(8)

Riempitore o utilizzatore di imballaggi (il titolare del marchio che imballa o riempie i prodotti)

- Immettere sul mercato solo imballaggi conformi. L'articolo 9, paragrafo 1, consentiva l'immissione sul mercato degli imballaggi solo se rispettavano tutti i requisiti essenziali definiti dalla direttiva, compreso l'allegato II; in Danimarca il § 4 del decreto sugli imballaggi prevede tuttora che gli imballaggi possano essere commercializzati solo se soddisfano i requisiti essenziali del suo allegato 2, e il § 5, comma 1, che possano essere commercializzati solo se la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente resta pari o inferiore a 100 ppm in peso, mentre il § 5, comma 2, esenta ancora gli imballaggi interamente di vetro di cristallo al piombo quali definiti nel decreto esecutivo n. 122 del 6 marzo 1973, un'esenzione derivata dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva che non ha corrispondenza nell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40, direttamente applicabile. Mettere a disposizione imballaggi in violazione del § 4 o del § 5, comma 1, costituisce una violazione punita con sanzione pecuniaria. Art. 9(1) and Annex II; § 4, § 5 and § 120
- Applicare o omettere il codice del materiale in modo deliberato. L'articolo 8, paragrafo 2, richiede tuttora che l'imballaggio indichi la natura dei materiali utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, ma la Danimarca lo ha recepito come facoltà: gli imballaggi commercializzati in Danimarca possono riportare la marcatura e, in tal caso, essa deve seguire le abbreviazioni e i codici numerici dell'allegato 4 del decreto sugli imballaggi, trovarsi sull'imballaggio o su un'etichetta apposta su di esso, essere immediatamente visibile e facilmente leggibile ed essere adeguatamente durevole, anche dopo l'apertura. Art. 8(2) and (3); § 18
- Produrre su richiesta le prove di conformità. Chiunque commercializzi imballaggi in Danimarca deve, su richiesta di Miljøstyrelsen, produrre la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti essenziali dell'allegato 2 e deve contribuire a ottenere dall'operatore che le detiene le informazioni sulla composizione e a trasmetterle; il mancato adempimento dell'uno o dell'altro obbligo costituisce una violazione punita con sanzione pecuniaria. § 13, § 15 and § 120
- Spostare il lavoro di progettazione sul regolamento. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi che si riempiono devono rispettare gli articoli da 5 a 12 del regolamento (UE) 2025/40 e non più la direttiva: sostanze preoccupanti ridotte al minimo e limiti per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti, riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione dal 1° gennaio 2030, restrizioni sui formati dell'allegato V ed etichettatura armonizzata, tutto dimostrato nella documentazione tecnica dell'allegato VII e in una dichiarazione di conformità UE. Art. 4(1), Art. 5 to Art. 12, Art. 15 and Art. 71
- Registrarsi e comunicare i dati come produttore se si è i primi a mettere a disposizione gli imballaggi. La direttiva imponeva agli Stati membri di avere regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024; in Danimarca ciò significa registrarsi nel registro dei produttori tenuto da Dansk Producentansvar al più tardi 14 giorni prima di iniziare e comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi messi a disposizione nell'anno civile precedente. Art. 7(2); § 21 and § 27
- Se si è i primi a mettere a disposizione imballaggi in Danimarca, far iscrivere sé stessi o il proprio rappresentante nel registro dei produttori tenuto da Dansk Producentansvar al più tardi 14 giorni prima di iniziare. § 21
- In qualità di produttore registrato, comunicare a Dansk Producentansvar entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi messi a disposizione nell'anno civile precedente. § 27
- Tenere d'occhio le regole sulle borse di plastica. L'articolo 4, paragrafo 1 bis, aggiunto dalla direttiva (UE) 2015/720, obbligava gli Stati membri a conseguire una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero, mediante obiettivi nazionali, strumenti economici o restrizioni alla commercializzazione, con non più di 90 borse per persona entro il 31 dicembre 2019 e di 40 entro il 31 dicembre 2025, oppure nessuna borsa in materiale leggero gratuita nel punto vendita dal 31 dicembre

2018. È stato abrogato il 12 agosto 2026 e l'articolo 34 del regolamento (UE) 2025/40 riprende l'obiettivo di 40 borse pro capite, misurato annualmente a partire dal 31 dicembre 2025.

Art. 4(1a); Art. 34(1) and Art. 70(1)

Importatore

- Trattare gli imballaggi importati come una questione di conformità propria. La direttiva riguardava tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal materiale, e gli Stati membri non potevano ostacolare gli imballaggi conformi; i sistemi di restituzione, raccolta e recupero dovevano applicarsi ai prodotti importati a condizioni non discriminatorie, compresi le modalità e gli eventuali dazi per l'accesso. Art. 2(1), Art. 7(1) and Art. 18
- Conservare per cinque anni le informazioni sulla composizione dell'allegato 3 e produrle, insieme alla documentazione che la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera il limite, ogni volta che Miljøstyrelsen lo chiede; l'obbligo grava pienamente sull'operatore che fabbrica o importa l'imballaggio. § 14
- Tenere le statistiche di importazione ed esportazione. L'operatore che esporta o importa imballaggi deve conservare per cinque anni il numero totale annuo di unità di imballaggio e i materiali utilizzati e produrli su richiesta di Miljøstyrelsen. § 19
- Controllare la marcatura dei materiali prima della spedizione delle merci. L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, si applica ancora, quindi gli imballaggi che riportano la marcatura per l'identificazione devono usare i codici della decisione 97/129/CE e rispettare le condizioni di visibilità e durata; in Danimarca la marcatura è facoltativa, ma una marcatura errata costituisce una violazione punita con sanzione pecuniaria. Art. 8(2) and (3); § 18 and § 120
- Registrarsi come produttore se si è i primi a mettere a disposizione l'imballaggio in Danimarca e comunicare i quantitativi entro il 1° giugno di ogni anno in chilogrammi per categoria di materiale, suddivisi in imballaggi domestici e imballaggi per le imprese e in imballaggi monouso e riutilizzabili; i produttori sotto le 8 tonnellate l'anno possono comunicare soltanto il peso totale suddiviso in imballaggi domestici e imballaggi per le imprese. § 21 and § 27
- Se si è i primi a mettere a disposizione l'imballaggio in Danimarca, registrarsi come produttore nel registro dei produttori tenuto da Dansk Producentansvar prima di iniziare. § 21
- Comunicare i quantitativi entro il 1° giugno di ogni anno in chilogrammi per categoria di materiale, suddivisi in imballaggi domestici e imballaggi per le imprese e in imballaggi monouso e riutilizzabili; i produttori sotto le 8 tonnellate l'anno possono comunicare soltanto il peso totale suddiviso in imballaggi domestici e imballaggi per le imprese. § 27
- Spostare i controlli sostanziali sul regolamento. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se rispettano il regolamento (UE) 2025/40, e l'importatore che immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o modifica imballaggi già immessi sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante ai sensi del suo articolo 15. Art. 4(1), Art. 15 and Art. 21
- Dal 12 agosto 2026 immettere sul mercato gli imballaggi solo se rispettano il regolamento (UE) 2025/40. Art. 4(1)
- Se si immettono sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o si modificano imballaggi già immessi sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2025/40. Art. 15 and Art. 21

Commerciante o distributore, compresi i rivenditori

- Non ostacolare gli imballaggi conformi e non creare regole parallele. Gli Stati membri non potevano impedire l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alla direttiva, e i sistemi di restituzione, raccolta e recupero dovevano essere aperti agli operatori economici dei settori interessati e concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza. Art. 7(1) and Art. 18
- Applicare il prezzo minimo danese per le borse. I punti vendita che consegnano borse con manico di materiale diverso dalla plastica, o borse di plastica con o senza manico con spessore della parete superiore a 30 micron, devono applicare un prezzo minimo di 4 DKK per borsa; il mancato rispetto costituisce una violazione punita con sanzione pecuniaria. § 12 and § 120
- Produrre la documentazione su richiesta. Chiunque commercializzi imballaggi in Danimarca deve produrre, su richiesta di Miljøstyrelsen, la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti essenziali e deve contribuire a ottenere e a trasmettere le informazioni sulla composizione detenute più a monte nella catena. § 13 and § 15
- Mantenere corretta la marcatura dei materiali su ciò che si rivende. L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, sopravvive all'abrogazione, e gli imballaggi che riportano la marcatura per l'identificazione devono usare i codici della decisione 97/129/CE, trovarsi sull'imballaggio o sulla sua etichetta e restare visibili, leggibili e durevoli dopo l'apertura. Art. 8(2) and (3); § 18
- Attendersi gli obblighi del distributore previsti dal regolamento dal 12 agosto 2026: verificare che l'imballaggio rechi l'etichettatura e l'identificazione richieste e sia accompagnato dai documenti richiesti, non mettere a disposizione imballaggi non conformi e cooperare con l'autorità nazionale sulle misure correttive ai sensi degli articoli da 5 a 12 del regolamento (UE) 2025/40. Art. 19 and Art. 21
- Dal 12 agosto 2026, prima di mettere a disposizione un imballaggio, verificare che rechi l'etichettatura e l'identificazione richieste e sia accompagnato dai documenti richiesti. Art. 19
- Non mettere a disposizione un imballaggio quando si ritiene o si ha motivo di credere che non sia conforme agli articoli da 5 a 12 del regolamento (UE) 2025/40. Art. 19
- Cooperare con l'autorità nazionale su qualsiasi misura correttiva riguardante gli imballaggi messi a disposizione. Art. 19

Produttore nell'ambito di un regime di responsabilità estesa del produttore

- Registrarsi prima di iniziare. La direttiva imponeva agli Stati membri di gestire regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE; in Danimarca il produttore che mette a disposizione imballaggi deve far iscrivere sé stesso o il proprio rappresentante nel registro dei produttori tenuto da Dansk Producentansvar al più tardi 14 giorni prima di iniziare, e i produttori di imballaggi riutilizzabili dovevano essere registrati entro il 1° febbraio 2025. Art. 7(2); § 20, § 21 and § 22
- Comunicare i dati ogni anno entro il 1° giugno. Comunicare a Dansk Producentansvar il quantitativo di imballaggi messo a disposizione nell'anno civile precedente, in chilogrammi, suddiviso secondo le categorie di materiale dell'allegato 6, contrassegnato come imballaggio domestico o per le imprese, suddiviso tra imballaggi monouso e riutilizzabili e segnalato quando l'imballaggio deve essere smaltito come rifiuto pericoloso o residuo; gli imballaggi compositi che non si possono separare facilmente si comunicano sotto il materiale principale, e i produttori sotto le 8 tonnellate l'anno possono comunicare soltanto il peso totale suddiviso in imballaggi domestici e imballaggi per le imprese. § 27
- Mantenere aggiornata la registrazione ed eseguire gli autocontrolli. Registrare le modifiche alle informazioni registrate e la cessazione della propria qualità di produttore, aderire a un sistema collettivo ed eseguire l'autocontrollo richiesto dal decreto sugli imballaggi; le omissioni e le informazioni false o fuorvianti costituiscono violazioni punite con sanzione pecuniaria. § 24, § 25, § 80, § 90, § 91 and § 120
- Comunicare al registro dei produttori ogni modifica delle informazioni registrate del produttore e la cessazione della propria qualità di produttore. § 24 and § 25
- Aderire a un sistema collettivo, come richiede il decreto sugli imballaggi per la propria responsabilità di produttore. § 80
- Eseguire l'autocontrollo richiesto dal decreto sugli imballaggi; le omissioni e le informazioni false o fuorvianti costituiscono violazioni punite con sanzione pecuniaria. § 90, § 91 and § 120
- Sapere quali regole di comunicazione dei dati derivano ancora dalla direttiva. L'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028, e fino al 31 dicembre 2029 per la trasmissione dei dati alla Commissione; gli Stati membri continuano quindi a comunicare in formato elettronico, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, l'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili, con una relazione sul controllo della qualità. Si tratta di obblighi degli Stati membri; i propri obblighi derivano dalla normativa nazionale.
Art. 12(3a) to (4); Art. 70(1), point (d)
- Seguire il passaggio di consegne degli obiettivi. L'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), gli obiettivi del 2008, l'articolo 6 bis, le regole sul calcolo del conseguimento, e l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, gli adeguamenti per gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e gli imballaggi di legno riparati, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028; gli obiettivi di riciclaggio del 2025 e del 2030 sono passati il 12 agosto 2026 all'articolo 52 del regolamento (UE) 2025/40, con le regole di calcolo nel suo articolo 53.
Art. 5(2) and (3), Art. 6(1) and Art. 6a; Art. 52, Art. 53 and Art. 70(1), point (c)
- Prepararsi al regime di comunicazione dei dati del regolamento. Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2025/40 gli Stati membri comunicano in formato elettronico, entro 19 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, l'attuazione degli obiettivi di riciclaggio, i dati sugli imballaggi riutilizzabili, il consumo pro capite delle quattro classi di borse di plastica e i tassi di raccolta differenziata; il primo anno di riferimento è il secondo anno civile completo successivo all'atto di esecuzione sul formato di comunicazione, che la Commissione deve adottare entro il 12 febbraio 2027, e gli Stati membri devono esigere che gli operatori forniscano i dati. Art. 56(1) to (4), Art. 56(7) and Art. 56(8)

Sanzioni

La direttiva 94/62/CE non contiene alcun articolo sulle sanzioni: era rivolta agli Stati membri, che dovevano mettere in vigore le norme di recepimento prima del 30 giugno 1996 e potevano, purché fossero rispettati gli obiettivi degli articoli 4 e 6, recepire l'articolo 4, paragrafo 1 bis, e l'articolo 7 mediante accordi applicabili, pubblicati e monitorati con i settori economici interessati. L'applicazione è quindi avvenuta interamente attraverso la normativa nazionale. Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva come punto 9 dell'allegato I e la elencava come punto 8 dell'allegato II, l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione per la quale gli Stati membri devono stabilire sanzioni applicabili alle violazioni che impongono obblighi agli operatori economici; l'articolo 66 del regolamento (UE) 2025/40 ha soppresso tale punto dell'allegato II e ha aggiunto il regolamento come punto 75 dell'allegato I, sicché dal 12 agosto 2026 l'obbligo di stabilire sanzioni per gli imballaggi discende dall'articolo 68 del regolamento, ai sensi del quale gli Stati membri devono avere in vigore e aver notificato entro il 12 febbraio 2027 sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei suoi articoli da 24 a 29. In Danimarca l'*emballagebekendtgørelse* punisce con una sanzione pecuniaria, salvo che sia dovuta una pena più grave in base ad altra normativa, cinquantanove violazioni elencate, tra cui mettere a disposizione imballaggi in violazione dei requisiti essenziali o del limite di 100 ppm per i metalli pesanti, violare le deroghe per il vetro e per le casse di plastica, non prelevare i campioni mensili dai forni per il vetro o non riferire una media superiore a 200 ppm, non applicare il prezzo minimo di 4 DKK per determinate borse, non conservare o non produrre le informazioni sulla composizione e statistiche, non ottemperare a un ordine di indagine, marcare gli imballaggi contrariamente alla regola sulla marcatura, mettere a disposizione imballaggi senza essere registrati come produttore o come sistema collettivo, fornire informazioni false o fuorvianti, non comunicare i quantitativi, non eseguire l'autocontrollo richiesto, non cessare la messa a disposizione degli imballaggi dopo un ordine di *Miljøstyrelsen*, non produrre documenti, dati o informazioni richiesti dall'autorità di controllo e non modificare o rimuovere contenuti su un'interfaccia online dopo un ordine. La sanzione arriva fino alla pena detentiva di 2 anni quando la violazione è dolosa o commessa con colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo l'ambiente oppure ha procurato o era destinata a procurare un vantaggio economico all'autore o ad altri, anche attraverso risparmi, e la responsabilità penale può essere imposta alle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese. *Miljøstyrelsen* può inoltre ordinare a un operatore di produrre documenti, specifiche tecniche, dati, informazioni sulla conformità, informazioni sulla catena di fornitura e distribuzione e sulla titolarità dei siti web, acquisire campioni di imballaggi anche sotto identità occultata e sottoporli a ingegneria inversa, ordinare la cessazione della messa a disposizione degli imballaggi e ordinare al titolare di un'interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a imballaggi non conformi quando non esistono altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave; le decisioni di *Dansk Producentansvar* possono essere impugnate dinanzi a *Miljøstyrelsen*, mentre le decisioni di *Miljøstyrelsen* non possono essere portate dinanzi a un'altra autorità amministrativa.

Art. 22(1) and (3a); Art. 41(1), Annex I point 9 and Annex II point 8; Art. 66 and Art. 68; § 115, § 116, § 117, § 119 and § 120

Lista di controllo

- 1. Partire dalla data: gli imballaggi immessi sul mercato dal 12 agosto 2026 sono disciplinati dal regolamento (UE) 2025/40, non dalla direttiva 94/62/CE, e i riferimenti alla direttiva si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato XIII del regolamento (regolamento (UE) 2025/40, art. 70, parr. 1 e 5).
- 2. Elencare le quattro disposizioni sopravvissute e inserire le relative date di termine nel calendario di conformità: marcatura per l'identificazione dei materiali dell'articolo 8, paragrafo 2, senza scadenza fissa fino a 30 mesi dopo l'atto di esecuzione sull'etichettatura; articolo 9, paragrafi 1 e 2, per la minimizzazione degli imballaggi fino al 31 dicembre 2029; articolo 5, paragrafi 2 e 3, articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articolo 6 bis fino al 31 dicembre 2028; articolo 12, paragrafi da 3 bis a 4, fino al 31 dicembre 2028, o al 31 dicembre 2029 per i dati inviati alla Commissione (regolamento (UE) 2025/40, art. 70, par. 1).
- 3. Confermare che ciascun articolo sia davvero un imballaggio, applicando i tre criteri dell'articolo 3, paragrafo 1, e gli esempi dell'allegato I come sostituito dalla direttiva 2013/2/UE della Commissione, e ricordare che i container stradali, ferroviari, marittimi e aerei non sono imballaggi per il trasporto.
- 4. Verificare se i propri imballaggi riportano ancora la marcatura per l'identificazione e se i codici corrispondono alla decisione 97/129/CE della Commissione; in Danimarca la marcatura è facoltativa ai sensi del § 18 del decreto sugli imballaggi, ma una marcatura errata costituisce una violazione punita con sanzione pecuniaria.
- 5. Riportare il controllo sui metalli pesanti all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40, la stessa somma di 100 mg/kg di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, e verificare se si fa affidamento sulla decisione 2001/171/CE della Commissione per il vetro o sulla decisione 2009/292/CE della Commissione per le casse e i pallet di plastica, entrambe ancora in vigore.
- 6. Mantenere attivi i fascicoli nazionali: in Danimarca le informazioni sulla composizione dell'allegato 3 e la documentazione sui metalli pesanti per cinque anni, le statistiche su importazioni, esportazioni e imballaggi riutilizzabili per cinque anni e la documentazione tecnica per le casse e i pallet di plastica a ciclo chiuso per quattro anni dopo la relazione.
- 7. Controllare la propria registrazione come produttore e la comunicazione dei dati: registrazione presso Dansk Producentansvar al più tardi 14 giorni prima di iniziare a mettere a disposizione imballaggi e relazione annuale entro il 1° giugno in chilogrammi per categoria di materiale, suddivisa in imballaggi domestici e per le imprese e in monouso e riutilizzabili.
- 8. Spostare il lavoro di progettazione e di documentazione sul regolamento: sostanze preoccupanti e limiti per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti dal 12 agosto 2026, riciclabilità e contenuto riciclato, minimizzazione dal 1° gennaio 2030, restrizioni sui formati dell'allegato V, etichettatura armonizzata dal 12 agosto 2028 al più presto, documentazione tecnica dell'allegato VII e dichiarazione di conformità UE.
- 9. Verificare se il proprio Stato membro ha mantenuto restrizioni nazionali sui formati ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40, che può mantenere fino al 1° gennaio 2030 per i formati e gli usi dei punti 2 e 3 del suo allegato V.
- 10. Leggere la guida al regolamento (UE) 2025/40 per le regole effettivamente in vigore e inserire nel piano le sue scadenze, non quelle della direttiva.

Fonti

1. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, testo consolidato del 4 luglio 2018 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20180704>
2. Direttiva 94/62/CE come pubblicata nella GU L 365 del 31 dicembre 1994 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0062>
3. Informazioni sul documento, date, rettifiche, atti modificativi e abrogazione per il CELEX 31994L0062 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0062>
4. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'atto che abroga la direttiva (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040>
5. Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE, il pacchetto sull'economia circolare (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0852>
6. Direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0720>
7. Direttiva 2013/2/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 94/62/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0002>
8. Regolamento (CE) n. 219/2009 che adegua alla procedura di regolamentazione con controllo taluni atti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
9. Direttiva 2005/20/CE che modifica la direttiva 94/62/CE per gli Stati membri aderenti nel 2004 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0020>
10. Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE, i criteri di definizione e gli obiettivi del 2008 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0012>
11. Regolamento (CE) n. 1882/2003 relativo alle disposizioni sui comitati degli atti adottati secondo la procedura dell'articolo 251 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1882>
12. Decisione 97/129/CE della Commissione che istituisce il sistema di identificazione dei materiali di imballaggio, GU L 50 del 20 febbraio 1997 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997D0129>
13. Decisione 2001/171/CE della Commissione sulla deroga per gli imballaggi di vetro dal limite per i metalli pesanti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001D0171>
14. Decisione 2009/292/CE della Commissione sulla deroga per le casse e i pallet di plastica in una catena chiusa e controllata (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009D0292>
15. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
16. Rifiuti di imballaggio (Commissione europea, DG Ambiente) — https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
17. Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, calendario di attuazione e autorità nazionali competenti (Commissione europea, Green Forum) — https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en
18. Bekendtgørelse nr. 1146 af 29. september 2025 om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1146>

.9. Miljøkrav til emballage (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/emballage/miljoekrav-til-emballage>

!0. Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/emballage/producentansvar-for-emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ppwd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.